



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DOVUTI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2024 recante "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione **annualità 2025.**

RENDE NOTO

ART.1

È indetto per **l'anno 2025** un bando pubblico nell'ambito del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni in locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

ART.2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire apposita domanda compilata secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata a: Comune di Aritzo - Ufficio Servizi Sociali - a mezzo del servizio postale con raccomandata AR. o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo entro il **giorno 31 ottobre 2025.**

ART.3

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Per poter beneficiare dei contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea. Gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.
- essere residenti nel Comune di Aritzo. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo stesso.
- essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Aritzo e occupata a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il

periodo al quale si riferisce il contratto di locazione Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

- essere in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 4 del presente bando.

Non sono ammessi al contributo

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo solo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
- i nuclei familiari che abbiano un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo, inoltre, non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

ART.4

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) Fascia "A": ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- b) Fascia "B": ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

CUMULABILITÀ con altri contributi per il sostegno alla locazione

- Si evidenzia come il decreto Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022,

art1, comma 6, ha disposto che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020;

- I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000;
- I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998.

ART.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- DSU e Attestazione ISEE, redatti secondo la normativa vigente;
- Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'ultimo anno;
- Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di dicembre 2025 (quelle successive alla data di presentazione, appena disponibile);
- Copia del Documento di Identità in corso di validità.

ART.6

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (15.688,40), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.	PUNTI 5
2) ISEE del nucleo familiare superiore a quello precedente ed inferiore ad €. 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24%:	PUNTI 5
3) Dal 25% al 50,99%	PUNTI 3
4) Dal 51% in poi	PUNTI 4

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli, in caso di ulteriore parità si considera l'età anagrafica, partendo dal più anziano.

Saranno predisposte due distinte graduatorie una per la fascia A) e una per la fascia B).

ART.7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune provvede, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6) del presente bando, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Entro il termine di 7 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati e/o integrazioni della domanda stessa. Il Comune entro i successivi 5 gg provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con determinazione del responsabile del settore, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

ART.8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la Direzione Generale Servizio edilizia residenziale pubblica 4/7 differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo

(Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

ART.9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

ART.10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L' Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e

pertanto verrà escluso dalla graduatoria.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di ARITZO, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.aritzo.nu.it o presso Servizi Sociali del comune.

Le domande dovranno pervenire a mano o via e-mail all'Ufficio Protocollo del Comune, all'indirizzo info@comune.aritzo.nu.it, o tramite PEC: protocollo @pec.comune.aritzo.nu.it – entro e non oltre il giorno **Venerdì 31 ottobre 2024.**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
L'Assistente Sociale Gianna Locci